



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

ADUNANZA N. 99 LEGISLATURA N. IX

1732

DE/VP/AFP Oggetto: L.R. 11/03, art. 24 - Calendario regionale di pesca -
0 NC anno 2012

Prot. Segr.
1902

Giovedì 22 dicembre 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- PAOLO PETRINI Vicepresidente
- ANTONIO CANZIAN Assessore
- SANDRO DONATI Assessore
- SARA GIANNINI Assessore
- SERENELLA GUARNA MORODER Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- LUCA MARCONI Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

E' assente:

- MARCO LUCHETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: Il Vicepresidente Paolo Petrini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

Il _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 11/03, art.24 - Calendario regionale di pesca - anno 2012

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di approvare il Calendario regionale piscatorio 2012 ed il fac-simile del tesserino di pesca (allegato A), facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di promuovere, favorire e diffondere nel corso del 2012 iniziative di informazione e comunicazione nel settore della pesca sportiva nelle acque interne della regione, anche attraverso la realizzazione di filmati e documentari televisivi finalizzati all'approfondimento dei contenuti e delle tecniche piscatorie conseguenti all'approvazione del presente calendario, nonché ad una più approfondita conoscenza dell'ecosistema fluviale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La L.R. 3 giugno 2003, n.11, "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne", all'articolo 24, stabilisce che la Giunta regionale, sentite le Province e le Associazioni piscatorie, entro il 15 dicembre di ogni anno approvi il calendario regionale di pesca per l'anno successivo.

Il calendario regionale piscatorio disciplina gli attrezzi, le esche ed i sistemi di pesca; le dimensioni minime di cattura, i periodi e gli orari di divieto di pesca ed il numero dei capi prelevabili in relazione alle diverse specie ittiche; le modalità da osservare nell'esercizio della pesca e la disciplina delle attività di pesca specifiche.

Sulla proposta di calendario piscatorio sono state sentite, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 11/2003, le Amministrazioni provinciali e le Associazioni piscatorie, in data 12 dicembre 2011, le quali hanno espresso parere favorevole. E' stata altresì manifestata una partecipata attenzione alla proposta di realizzare filmati e documentari televisivi nel settore della pesca sportiva nelle acque interne finalizzati all'approfondimento dei contenuti e delle tecniche piscatorie conseguenti all'approvazione del presente calendario, nonché ad una più approfondita conoscenza dell'ecosistema fluviale

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'approvazione del calendario piscatorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. È altresì unitamente approvato il fac-simile del tesserino da predisporre a cura delle amministrazioni provinciali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Umberto Meconi)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE
E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Cristina Martellini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 9 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Elisa Mordani)

γ

u



ALLEGATO A

CALENDARIO PISCATORIO REGIONALE 2012

Classificazione delle acque interne

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R.11/03, ai fini della gestione della fauna ittica e dell'esercizio della pesca, le acque interne della Regione sono suddivise nelle seguenti categorie:

- categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi;
- categoria B: acque intermedie a popolazione mista;
- categoria C: acque popolate da ciprinidi.

Acque di categoria A e B: attrezzi consentiti

Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime di pesca controllata.

Nelle acque di categoria A è istituito il riposo biologico nei giorni di lunedì e venerdì per l'intera stagione di pesca, ed è fatto obbligo di esercitare la pesca con ami privi di ardiglione o con l'ardiglione schiacciato.

La pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con la lenza armata con un solo amo.

E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con massimo di tre ami.

Nell'esercizio della pesca nelle acque di categoria A e B sono proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino), di uova di salmone e l'uso di pesce vivo; è altresì vietata ogni forma di pasturazione.

Acque di categoria C: attrezzi consentiti

Nelle acque di categoria C la pesca può essere esercitata con:

- a) un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata di un solo amo ciascuna. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale con un massimo di due ancorette, con moschera o camolera, con un massimo di tre ami;

Nelle acque di categoria C sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, vive o morte, nonché qualsiasi pasturazione con le seguenti massime quantità:

bigattino Kg. 2

granaglie Kg. 2

boiles Kg. 2

altre pasture Kg. 2

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliare per il recupero del pesce allamato.

Y

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Misure consentite

E' consentita la cattura di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza superiore a quelle appresso indicate:

Trota	cm. 22
Trota "lacustre"	cm. 30
Coregone	cm. 30
Luccio	cm. 40
Barbo	cm. 20
Cavedano	cm. 18
Carpa	cm. 40

(è fatto obbligo del rilascio immediato e sul posto di esemplari di Carpa superiori a cm 65 (sessantacinque))

Tinca	cm. 30
Persico reale	cm. 18
Cefalo	cm. 20
Cheppia	cm. 25

Le misure di cui sopra vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Il pesce catturato di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno. Qualora la slamatura possa compromettere la sopravvivenza, il pescatore deve provvedere a recidere la lenza.

Periodi di pesca e relative modalità

La pesca delle seguenti specie ittiche è consentita nei periodi appresso indicati:

- trote di tutte le varietà, a partire da un'ora prima della levata del sole di domenica 26 febbraio ad una ora dopo il tramonto di domenica 7 ottobre.

La pesca è comunque vietata alle seguenti specie ittiche nei periodi appresso indicati:

- Coregone, 15 dicembre - 15 gennaio.
- Luccio, 15 febbraio - 15 marzo.
- Carpa, tinca, 1 giugno - 30 giugno.
- Persico reale, 1 marzo - 30 aprile.
- Cheppia, 15 maggio - 15 giugno.

Y

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In tutte le acque della Regione l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto ed i capi di salmonidi catturabili giornalmente non può essere superiore a 5 (cinque).

Nelle Acque di categoria A, una volta raggiunto il limite massimo di salmonidi prelevati e trattiene nella giornata, è fatto obbligo al pescatore, di cessare qualsiasi attività di pesca.

Nelle acque di categoria A è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, dopo la chiusura della pesca alla trota.

Nelle acque di categoria B, dopo la chiusura della pesca alla trota, è consentita la pesca alle altre specie ittiche fino al 25 novembre 2012.

È da intendersi in attitudine di pesca il soggetto che, raggiunto il luogo ove praticare l'attività, venga a trovarsi con la canna armata ad una distanza, dal corso d'acqua o dal bacino, dalla quale possa in concreto esercitare la pesca.

In tutte le acque della Regione non è consentito esercitare la pesca collocandosi sopra i ponti, viadotti e passerelle comunque realizzati, nonché sopra le opere di sbarramento totale o parziale del corso d'acqua; non è altresì consentito esercitare la pesca da una distanza inferiore ai 40 metri, a monte e a valle, dalle strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche e dalle dighe munite di dispositivi atti a far defluire immediatamente a valle con esclusione di semplici traverse a stramazzo;

Posto di pesca

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Nelle acque di categoria A e B è fatto divieto di accedere al posto di pesca ed alle immediate adiacenze fino ad un'ora prima della levata del sole.

Il primo occupante in esercizio di pesca ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Tesserino di pesca

Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di cui all'articolo 21, della L.R. 11/03, deve essere in possesso del tesserino, previsto dall'art. 25 della medesima legge, valido per l'intero territorio regionale su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi di salmonidi catturati ed i relativi bacini idrografici.

Il tesserino rilasciato dalla Provincia di residenza, conforme al fac-simile che segue in calce, è stampato dalla stessa, la quale esige, a titolo rimborso spese, per il rilascio dello stesso un corrispettivo pari a € 5,00. Si rammenta che la L.R. 11/03 dispone, all'art. 25, comma 3, la riconsegna del tesserino alle Amministrazione provinciali entro il 30 novembre. La mancata riconsegna del tesserino entro detto termine comporta l'esclusione del rilascio dello stesso per la stagione piscatoria successiva (comma 3, articolo 29, L.R. 11/2003).

Y

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Divieti e Limitazioni

Oltre i casi espressamente previsti dalla Legge regionale sulla pesca del 3 giugno 2003, n.11, si evidenziano i seguenti divieti:

- esercitare la pesca al gambero (*Austropotamobius pallipes*);
- esercitare la pesca allo scazzone (*Cottus gobio*);
- esercitare la pesca al granchio di fiume (*Potamon fluviatile*);
- esercitare la pesca alla lampreda padana (*Lampetra zanandreae*)
- esercitare la pesca all'anguilla (*Anguilla anguilla*)
- abbandonare esche, pasture, pesci e altro materiale lungo la sponda, sui greti ed in genere nell'alveo dei corsi d'acqua e dei bacini;
- gettare e depositare nei luoghi di cui all'alinea precedente rifiuti di qualsiasi natura e provenienza o immettere nelle acque specie ittiche non autoctone così come previsto dall'articolo 18;
- esercitare la pesca senza licenza, con licenza scaduta e senza il tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, ove lo stesso sia necessario;
- esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
- esercitare la pesca nelle zone di protezione;
- esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d'acqua e bacini, ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque;
- esercitare la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale, per l'intera durata di questa;
- esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplosivi, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi;
- esercitare la pesca con le mani, la pesca strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
- reimmettere pesce morto nei corsi d'acqua e bacini al termine delle attività agonistiche.

Calendari Provinciali

Le Province con proprio calendario piscatorio possono:

- consentire, ai soli fini della cattura del siluro e della pratica del carp-fishing, la pesca notturna indicando preventivamente i tratti dei corsi d'acqua dove è possibile effettuare tale attività, per la pratica del carp-fishing possono altresì regolamentare l'uso contemporaneo di due canne e l'even-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tuale uso di natanti, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie a carico degli stessi, per il posizionamento dell'esca;

- dopo la chiusura della pesca alla trota, anticipare la chiusura, nelle acque di categoria B, della pesca alle altre specie ittiche o diversamente disciplinare l'esercizio della pesca;
- regolamentare l'esercizio della pesca nei tratti di corsi d'acqua precedentemente destinati a zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e di protezione;
- istituire zone di pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo;
- consentire nelle acque di categoria C l'uso della bilancia, avente per lato massimo della rete la misura di m. 1,50, montata su asta di manovra, con il lato delle maglie almeno di mm.10, fermo restando il divieto di esercitare tale tipo di pesca dal 1° maggio al 30 settembre;
- disporre misure atte al contenimento delle seguenti specie alloctone: gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*), siluro (*Silurus glanis*), aspigo (*Aspius aspius*), pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*), gardon (*Rutilus rutilus*).

Relativamente a quanto disposto dalle lettere a) e b) dell'articolo 13 della L.R. 11/03, le Province nell'emanazione dei propri provvedimenti non possono comunque modificare:

- le misure minime di cattura delle specie ittiche sopraindicate;
- modificare il numero dei capi prelevabili;
- istituire giornate di divieto di pesca.

Nel caso in cui una Provincia intenda adottare un qualsiasi provvedimento, su di un corso d'acqua confinante con un'altra Provincia, detto provvedimento deve essere concertato tra entrambe le Amministrazioni.

Per quanto non previsto dal presente calendario piscatorio si applicano le norme di cui alla L.R. 3 giugno 2003, n.11.

Sanzioni

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente atto è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 29 della L.R. 3 giugno 2003, n.11.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fac-simile Tesserino di Pesca acque di Categoria A e B



REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI

TESSERINO PER LA PESCA

nelle acque Cat. A e B

Anno

N°

Rilasciato al Sig.

Residente a..... Prov.

Via.....

Licenza di pesca n°

.....
Firma e timbro dell'organismo che rilascia il presente tesserino

.....
Data e Firma del pescatore che riceve il presente tesserino

.....
Firma e timbro dell'organismo che riceve il presente tesserino

.....
Data e Firma del pescatore che riconsegna il presente tesserino

CATTURA SALMONIDI CINQUE CAPI GIORNALIERI

Y

↙



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

AVVERTENZE

Annotare distintamente e in modo indelebile la giornata di pesca e subito dopo ogni prelievo, i capi di salmonidi catturati e la lettera del bacino idrografico corrispondente.

Per ogni giornata di pesca non possono essere catturati più di 5 (cinque) salmonidi.

Il presente tesserino dovrà essere riconsegnato alla Provincia entro il 30 novembre di ogni anno.

La non restituzione del tesserino entro i termini sopra precisati comporta l'esclusione del rilascio del tesserino medesimo per la stagione piscatoria successiva (art. 29 c. 3 della L.R. n. 11/03).

Nota Bene

Si ricorda che il lunedì ed il venerdì è vietato pescare.

Y

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL LUNEDÌ ED IL VENERDÌ È VIETATO PESCARE

DATA		CATTURA E CODICE BACINO							
.../.../...	mattino	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	pomeriggio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.../.../...	mattino	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	pomeriggio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.../.../...	mattino	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	pomeriggio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.../.../...	mattino	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	pomeriggio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.../.../...	mattino	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	pomeriggio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.../.../...	mattino	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	pomeriggio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.../.../...	mattino	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	pomeriggio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Y

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DISTRIBUZIONE BACINI IDROGRAFICI



CODICE BACINO

A: CONCA	N: MUSONE
B: MUTINO	O: FIUMICELLO
C: METAURO	P: MONOCCHIA
D: BISCUBIO	Q: POTENZA
E: BOSSO	R: CHIANTI
F: BURANO	S: FIASTRA
G: CESANO	T: NERA
G': CINISCO	U: TENNACOLA
H: NEVOLA	V: TENNA
I: SENTINO	W: ASO
K: GIANO	Y: FLUVIONE
M: ESINO	Z: TRONTO

Y